



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

*Prot. n.*

*Class.*

Lettera inviata solo tramite e-mail.

Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c.6

D.P.R. 445/2000 e art. 47 c.1 e 2 D. Lgs 82/2005

*Oggetto:* **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 36/2023 finalizzato all'Accatastamento di palazzo Piacentini" - CIG: B1775ECFF9 – Codice univoco R3IQ00 - Importo euro 7.000,00 (settemila,00 oltre IVA al 22% e INARCASSA al 4%)**

### CONTRATTO

tra

il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), piazza De Nava n. 26 Reggio Calabria codice fiscale 92094410807, rappresentato legalmente dal Direttore Fabrizio Sudano

e

la ditta A2 Bi Engineering con sede legale in Reggio Calabria via Tauriana n. 5 partita IVA 03228690800, in persona del suo legale rappresentante

#### Art. 1 – Oggetto e finalità dell'affidamento

1. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di accatastamento del palazzo Piacentini in cui ha sede il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

#### Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio richiesto all'operatore economico per la redazione di regolarizzazione catastale dell'immobile "Palazzo Piacentini" comprende le seguenti prestazioni:

- Istanza di rettifica, verifica, trascrizione finalizzata all'allineamento della ditta catastale previo recupero della documentazione pregressa;
- Sessioni in sito per la verifica metrica del fabbricato di circa mq. 12.000;
- Restituzioni grafiche finalizzate all'aggiornamento catastale e restituzione su supporto adeguato (circa mq. 12.000);
- Stesura della pratica di denuncia all'Agenzia delle Entrate settore Territorio (Docfa) per unità immobiliari urbane comprensiva di predisposizione dell'elaborato planimetrico, calcolo delle superfici immobiliari, compilazione dei modelli 1N e 2N;
- Relazione conclusiva con l'indicazione delle varie fasi espletate con allegate ricevute di approvazione/registrazione, visure catastali e planimetrie aggiornate;
- Spese catastali per voltura.

2. L'operatore economico si impegna a consegnare tutti gli allegati giustificativi delle spese sostenute.

3. Ogni ulteriore attività non elencata dovrà essere concordata con il Rup e non potrà determinare un aumento di compenso rispetto a quanto già previsto dal presente contratto.

#### Art. 3 – Obblighi a carico dell'operatore economico

1. L'operatore economico si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuto accatastamento del palazzo Piacentini.



2. La stipula del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente contratto.

#### **Art. 4 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. E' parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- l'offerta economica presentata dall'operatore economico tramite piattaforma mepa.

2. Il contratto è stipulato mediante piattaforma mepa.

#### **Art. 5 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto o dal verbale di avvio dell'esecuzione, in caso di esecuzione anticipata, e avrà durata di 2 mesi. Non è previsto il rinnovo tacito.

2. L'amministrazione può disporre l'esecuzione anticipata del contratto secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e nei casi di cui all'art. 17 comma 8 del medesimo decreto.

#### **Art. 6 – Importo del contratto**

1. Il contratto è stipulato a corpo per un importo complessivo di euro 7.000,00 (settemila,00) oltre IVA al 22% e Inarcassa al 4%.

2. Il corrispettivo, come risultante dall'offerta, si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto e dei servizi di cui agli artt. 1, 2 e 3.

#### **Art. 7 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal RUP per l'avvio dell'esecuzione del contratto e, qualora non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 8 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. Il RUP, anche tramite i propri collaboratori, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'operatore economico, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. Il RUP evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'operatore economico sarà chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 9 – Modifica del contratto**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'operatore economico, della situazione originaria preesistente.

3. Per la modifica del contratto in corso di esecuzione, si rinvia all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto**

1. L'affidatario esegue in proprio il servizio compreso nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 11 – Garanzie definitive e dichiarazioni ditta**

1. L'operatore economico è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, considerata l'esiguità dell'importo e la natura della prestazione professionale.



2. Il presente contratto fa seguito alla regolare produzione da parte della ditta della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione del legale rappresentante e documento di identità;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto;

#### **Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione a conclusione del servizio.
2. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione di fattura elettronica in modalità split payment, solamente in presenza di DURC regolare, e comunque dopo che l'Amministrazione avrà accertato la regolare esecuzione.
3. Al fine del pagamento l'operatore economico dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.
4. La fatturazione dovrà essere intestata e recapitata (tramite il Sistema di Interscambio sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)) al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i cui dati sono:

**Cod. Fiscale 92094410807 - Il Codice Univoco dell'Ufficio è R31Q00**

#### **Art. 13 – Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

#### **Art. 14 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto**

1. L'affidatario deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'affidatario deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona di esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 15 – Penali**

1. Il RUP, anche avvalendosi dei propri collaboratori, effettuerà le verifiche di conformità del servizio, in base a tutte le clausole e condizioni che regolano il servizio, e in conformità a quanto ordinato.
2. In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, e fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità di seguito descritti.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente contratto, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni inadempimento.
4. In caso di parziale svolgimento del servizio secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente contratto, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni inadempimento.
5. Qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere l'affidamento del servizio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare riserva alcuna.
6. In caso di inadempimento per cause di forza maggiore non saranno applicate le penalità, per il tempo strettamente necessario a rimuovere la causa.
7. Il RUP, con nota indirizzata alla Stazione Appaltante, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.
8. L'applicazione delle penali è comunque preceduta da regolare contestazione scritta, trasmessa all'operatore economico dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta per PEC. Nella nota di contestazione, oltre all'invito a conformarsi immediatamente alle



condizioni contrattuali, sarà fissato un termine non inferiore a gg. 3 (tre) lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il RUP, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata risposta, proporrà alla Stazione Appaltante l'applicazione della penale prevista.

9. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

10. Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 16 – Recesso e risoluzione**

1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico a mezzo PEC nei seguenti casi:

- inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- perdita, in capo all'operatore economico, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

• ogni qualvolta, nei confronti dell'operatore economico o dei componenti della società, o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.

2. Il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 3 giugno 1998 n.252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggiore danno.

3. La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante della ditta, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

4. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la



risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'operatore economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

5. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione Appaltante, l'operatore economico ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Contratto che sarà stipulato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

#### **Art. 17 – Esecuzione in danno**

1. Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà affidare ad altro soggetto senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso con addebito dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della stessa al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 18 – Riservatezza del contratto**

1. Il contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, l'operatore economico non può divulgare notizie, disegni e fotografie o documenti di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'esecuzione del presente affidamento né autorizzare terzi a farlo.

#### **Art. 19- Foro competente**

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
2. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023. E' escluso il deferimento al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del d.lgs. 36/2023.
3. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Reggio Calabria.

#### **Art. 20 – Trattamento dei dati personali**

1. Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) i dati di contatto del titolare sono i seguenti: (pec) – man-rc@pec.cultura.gov.it
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Ministero della Cultura ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail MARRC: man-rc@cultura.gov.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per l'affidamento e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente da Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'affidamento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187,



Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

2. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs.196/03, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

**Art. 21 – Responsabile unico del progetto, Direttore dell'Esecuzione e contatti**

Il Responsabile Unico del Progetto è il direttore dott. Fabrizio Sudano: [fabrizio.sudano@cultura.gov.it](mailto:fabrizio.sudano@cultura.gov.it).

Il Direttore dell'esecuzione è l'arch. Elena Nicolò: [elena.nicolo-01@cultura.gov.it](mailto:elena.nicolo-01@cultura.gov.it).

Il responsabile dell'istruttoria  
[concetta.floccari@cultura.gov.it](mailto:concetta.floccari@cultura.gov.it)

Per accettazione  
Ditta A2 Bi Engineering

Il Direttore  
dott. Fabrizio Sudano

---

La ditta affidataria dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta accetta espressamente e senza riserve, a norma degli artt. 1341, c. 2, e 1342 c.c., tutte le clausole appresso precisate:

Art. 2 – (Descrizione del servizio e condizioni di espletamento dell'attività)

Art. 3 – (Obblighi a carico dell'operatore economico)

Art. 8 – (Controlli sull'esecuzione del contratto)

Art. 9 – (Modifica del contratto)

Art. 10 – (Subappalto e cessione del contratto)

Art. 11 – (Modalità di pagamento e fatturazione del compenso)

Art. 15 – (Penali)

Art. 16 – (Recesso e risoluzione)

Art. 17 – (Esecuzione in danno)

Art. 19 – (Foro competente).

Per accettazione  
Ditta A2 Bi Engineering

---

